CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nell'adunanza del 26 novembre 2024, composta dai Magistrati:

-	Salvatore	PILATO	- Presidente	
-	Tatiana	CALVITTO	- Primo Referendario	
-	Antonio	TEA	- Primo Referendario	
-	Giuseppe	VELLA	- Primo Referendario	
-	Antonino	CATANZARO	- Primo Referendario	
-	Massimo Giuseppe	URSO	- Primo Referendario	
-	Giuseppe	DI PRIMA	- Referendario	
-	Francesca	LEOTTA	- Referendario	
-	Marina	SEGRE	- Referendario	- relatore
-	Mara	ROMANO	- Referendario	

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 23 del R.D.L.gs. 15 maggio 1946, n. 455, *Approvazione dello Statuto della Regione siciliana*;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, *Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*;

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655/1948*;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, *Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli, come modificato dal decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8*;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto l'art. 1, comma 173, della L. n. 266/2005;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la deliberazione n.71/2023/INPR, con la quale sono state approvate da parte di questa Sezione le "*Linee applicative e organizzative in materia di conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca e di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, ai fini degli adempimenti di cui all'art.1, comma 173, della legge n.266/2005*";

Vista la deliberazione n. 51/2024/INPR di questa Sezione, avente ad oggetto "*Approvazione del programma di controllo per l'anno 2024*";

Vista la nota acquisita in data 28 luglio 2023 al prot. n. 6475 di questa Sezione, con la quale il Comune di Alcamo (TP) ha trasmesso il contratto e la documentazione relativa al "*conferimento di un incarico di lavoro autonomo relativamente al profilo FT (tecnici) in riferimento alla selezione delle risorse umane previste in applicazione dell'art. 11 comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni con la legge n. 79 del 29 giugno*

2022, "ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)";

Viste le osservazioni formulate dal Magistrato istruttore in sede di deferimento;

Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 90/2024, con la quale la Sezione medesima è stata convocata in data odierna;

Udito il relatore, Referendario dott.ssa Marina Segre;

la Sezione di controllo per la Regione siciliana ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

Controllo ai sensi dell'art. 1, comma 173, della L. n. 266/2005 sugli atti di spesa relativi ad incarichi di consulenza conferiti del Comune di Alcamo (TP).

PREMESSO CHE

L'art. 1, comma 179 della legge 178/2020 (legge di bilancio per il 2021) ha previsto che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le quali, nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, rivestono ruoli di coordinamento nazionale e le autorità di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possano assumere, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente, "*con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a trentasei mesi, personale non dirigenziale in possesso delle correlate professionalità o di adeguato titolo di studio coerente con i profili da selezionare, nel limite massimo di 2.800 unità ed entro la spesa massima di 126 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023*".

Il comma 180 del medesimo art. 1 l. 178/2020 ha disposto che le risorse finanziarie e il personale, di cui al precedente comma 179, "*con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*" siano

ripartiti tra le amministrazioni interessate, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale operato dall'Agenzia per la coesione territoriale e, per quanto riguarda il personale, "*individuandone i profili professionali e le categorie*".

Al fine di realizzare tali disposizioni, il D.L. 44 del 2021, convertito con modifiche dalla l. 76 del 2021, ha previsto, al comma 4 (successivamente abrogato dal D.L. 36/2022) dell'art 10, che "*al reclutamento del personale a tempo determinato previsto dall'art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, provvede il Dipartimento della funzione pubblica*", tramite concorso.

Il Dipartimento della funzione pubblica ha quindi provveduto a bandire due procedure concorsuali, all'esito delle quali è tuttavia risultato come i 2800 posti previsti dall'art. 1, co. 179, l. 178/2020 non fossero stati integralmente coperti.

E' dunque intervenuto l'art. 11, comma 2, del d.l. n. 36/2022 recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*", convertito con modificazioni dalla l. n. 79/2022, il quale, all'art. 1 della legge 178/2020, ha inserito il comma 179-*bis*, secondo il quale "*le risorse finanziarie ripartite tra le amministrazioni interessate sulla base del comma 180, e non impegnate in ragione dell'insufficiente numero di idonei all'esito delle procedure svoltesi in attuazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 , o della mancata accettazione della proposta di assunzione nel termine assegnato dall'amministrazione, comunque non superiore a trenta giorni*", possano essere destinate dalle medesime amministrazioni "*alla stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato. I contratti di collaborazione sono stipulati sulla base di uno schema predisposto dall'Agenzia per la coesione territoriale che definisce, in particolare, le modalità, anche temporali, della collaborazione, comunque non superiori a trentasei mesi, e la soglia massima della remunerazione, nei limiti di quanto stabilito dal regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, di cui al decreto del direttore della predetta Agenzia n. 107 del 8 giugno 2018*".

Tale norma ha così previsto la facoltà, per le amministrazioni interessate sulla base dell'art. 1, comma 180, della l. n. 178/2020, di destinare le risorse finanziarie non

impegnate nell'ambito delle due procedure concorsuali svoltesi ai sensi dell'art. 10, comma, 4 d.l. n. 44/2021 ("*Concorso Coesione dei 2.800 posti*", G.U. n. 27 del 6/4 e n. 82 del 1/10 del 2021) alla stipula di contratti di collaborazione esterna *ex* art. 7 d.lgs. 165/2001.

Con circolare n. 15001 del 19/7/2022, l'Agenzia per la Coesione territoriale (in seguito soppressa con DCPM 10 novembre 2023, con trasferimento delle funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri) ha fornito specifiche indicazioni per l'applicazione del suddetto art. 11, comma 2, D.L. n. 36/2022. In particolare:

- ha dato atto della mancata copertura dei posti relativi, fra gli altri, al profilo professionale FT (tecnico) – che in questa sede interessa – in relazione alle richiamate procedure concorsuali *ex* art. 10, comma 4, del D.L. n. 44/2021;
- ha quindi individuato le amministrazioni beneficiarie delle risorse in oggetto, dunque autorizzate a procedere alla selezione di risorse umane mediante stipula di contratti di collaborazione *ex* art. 7, commi 6 e 6-*bis*, d.lgs. n. 165/2001;
- ha stabilito, in coerenza con la previsione di cui all'art. 11, comma 2, D.L. n. 36/2022, che i contratti di collaborazione autonoma, da stipularsi secondo lo schema allegato alla circolare e da svolgersi senza vincolo di subordinazione, debbano avere una durata non superiore a 36 mesi e un compenso omnicomprensivo massimo annuo di euro 38.366,23.

Inoltre, previo richiamo alla disciplina contenuta nel regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo di cui al decreto n. 107 dell'8 giugno 2018 del direttore della predetta Agenzia, ha predisposto delle apposite *Linee guida per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo (allegate alla circolare), le quali, a loro volta, hanno previsto:*

- all'art. 1 *che "Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, è possibile conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, solo laddove l'amministrazione abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno (c.d. interpello)"* (comma 1*) e "Solo in caso di esito negativo dell'interpello interno, ai fini*

dell'individuazione delle professionalità necessarie viene, dunque, attivata la procedura selettiva, tramite pubblicazione di un Avviso pubblico" (comma 2);

- all'art. 2 che *"La procedura selettiva è esperita attraverso la comparazione di curricula e lo svolgimento di successivi colloqui"*;

- all'art. 3 che *"Ai candidati vincitori verrà conferito l'incarico di prestazione professionale senza alcun vincolo di subordinazione, disciplinato da apposito contratto di lavoro autonomo […]"* (comma 1); *"Ai fini della stipula dei contratti è richiesta al contraente la presentazione di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interesse nonché altre eventuali adempimenti previsti dalla normativa vigente al momento del conferimento dell'incarico"* (comma 2);

- all'art. 4 che *"L'incarico è soggetto alle forme di pubblicità prescritte dalla legge ed in particolare dal D.lgs, 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. e dall'art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii."*.

I presupposti di legittimità per il ricorso ad incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza sono enucleati dall'art. 7 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come a più riprese modificato.

In un'ottica di contenimento dei costi e di valorizzazione delle risorse interne, si tende a privilegiare una linea interpretativa restrittiva, ritenendo che le amministrazioni pubbliche debbano svolgere le loro funzioni con la propria organizzazione e con il proprio personale e, solo in casi eccezionali e negli stretti limiti previsti dalla legge, possano ricorrere a personale esterno.

Infatti, il comma 6 del citato art. 7 individua i seguenti presupposti necessari per poter conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata (è possibile

prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria solo nei casi espressamente previsti dalla normativa); non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione;

e) il conferimento degli incarichi deve avvenire mediante ricorso a procedure comparative, adeguatamente pubblicizzate;

f) per gli Enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti è necessaria la valutazione del revisore o del collegio dei revisori dei conti. La norma che viene in considerazione è l'art. 1, comma 42, della l. n. 311/2004, che la Sezione Autonomie, con delib. n. 4/2006, aveva ritenuto implicitamente abrogata dalla l. fin. 2006, ma la cui vigenza è stata successivamente confermata dalla giurisprudenza contabile, in quanto non esplicitamente abrogata e non incompatibile con la nuova disciplina (finalizzata al contenimento delle spese correnti) dettata in materia di incarichi e di spese per mostre, convegni e rappresentanza, che impone tetti di spesa e la trasmissione degli atti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. L'obbligo, dunque, di preventiva sottoposizione dell'atto al Collegio dei revisori dei conti, in qualità di organo di funzione di controllo interno dell'ente, permane e riguarda un singolo atto di spesa ed ha finalità distinte dal controllo sulla gestione affidato alla magistratura contabile. (*ex multis*, Corte Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazioni nn. 231/2009/PAR del 14 maggio 2009, n. 506/2010/PAR del 23 aprile 2010; n. 243/2013/PAR del 17 giugno 2013, n. 3/21/REG del 14.01.2021; Corte Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 162/2015/PAR; Corte Conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 74/2013/PAR).

Come poi di recente ricordato dalla giurisprudenza contabile (*ex multis*, deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 160/2020/REG), l'art. 15 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano e

aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: "*a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato*".

La pubblicazione, a norma del comma 4 del medesimo art. 15, deve essere effettuata entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e permanere per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico, costituendo così condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi (art. 15 co. 2). Inoltre, in caso di omessa pubblicazione, "*il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta*" (art. 15 co. 3).

Al fine di orientare e uniformare l'attività delle amministrazioni sottoposte a tale tipologia di controllo, infine, questa Sezione ha approvato, con deliberazione n. 71/2023/INPR, le "*Linee applicative e organizzative in materia di conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca e di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, ai fini degli adempimenti di cui all'art.1, comma 173, della legge n.266/2005*".

Tutto ciò premesso, si dà atto che il comune di Alcamo risulta tra le amministrazioni assegnatarie delle risorse *ex* art. 1, comma 179-*bis*, l. n. 178/2020, ai sensi dell'art. 11, comma 2, D.L. n. 36/2022, come da allegato 1 FT alla circolare n. 15001 del 19/07/2022 dell'Agenzia per la coesione territoriale, contenente l'elencazione delle amministrazioni interessate dal riparto delle suddette risorse.

All'esito di tale assegnazione, in data 28 luglio 2023 veniva acquisita con nota prot. n. 6475 di questa Sezione la nota del Comune di Alcamo (TP) avente ad oggetto il "*conferimento di un incarico di lavoro autonomo relativamente al profilo FT (tecnici) in riferimento alla selezione delle risorse umane previste in applicazione dell'art. 11 comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni con la legge n. 79 del 29 giugno*

2022, "ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)".

Con l'ordinanza n. 90/2024, il Presidente ha convocato l'adunanza al fine di sottoporre le risultanze dell'istruttoria all'esame del Collegio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'art. 1, comma 173 della legge 266/2005 (legge finanziaria per il 2006) prevede che gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro debbano essere trasmessi alla competente Sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione. Il comma 9 del medesimo articolo, per quel che qui rileva, si riferisce alla "*spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* (…)".

Il controllo "successivo sulla gestione" svolto dalla Corte dei conti, a propria volta disciplinato dal comma 4 dell'art. 3 della legge 20/1994, è teso a verificare "*la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi, e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa*". La Corte Costituzionale, con la fondamentale sentenza 29 del 1995, ha messo in luce la natura collaborativa di tale controllo, finalizzato a stimolare processi di autocorrezione delle Amministrazioni controllate, e diretto ad agevolare "*l'adozione di misure legislative ed amministrative dirette al raggiungimento dell'economicità e dell'efficienza nell'azione degli apparati pubblici, nonché dell'efficacia dei relativi risultati*".

Con delibera n. 51/2024/INPR del 6 marzo 2024, avente ad oggetto "approvazione del programma di controllo per l'anno 2024", questa Sezione ha esteso (lettera D.5.) le attività di controllo, di cui all'art. 1, comma 173, legge 23 dicembre 2005, n. 266 sugli atti di spesa di importo superiore a 5.000 euro relativi a incarichi di studio e consulenza, a tutte le omologhe categorie d'incarico professionale previste dalla normativa vigente in favore degli enti locali per l'attuazione del PNRR (v. decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni con la Legge n. 79 del 29 giugno

2022, "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza – PNRR", e norme collegate).

Così ripercorso il perimetro normativo relativo all'attività di controllo in capo alla Sezione, e richiamate le prescrizioni rilevanti nella presente fattispecie oggetto di controllo, si espongono, allo stato degli atti, le seguenti risultanze istruttorie.

2. Incarico all'arch. Massimiliano Evola (profilo FT – tecnico). Esame della documentazione prodotta dell'Ente (protocollo C.d.c. del 28/07/2024, n. 6475).

In data 28 luglio 2023 veniva acquisita con nota protocollo n. 6475 di questa Sezione la nota del Comune di Alcamo (TP) avente ad oggetto il "*conferimento di un incarico di lavoro autonomo relativamente al profilo FT (tecnici) in riferimento alla selezione delle risorse umane previste in applicazione dell'art. 11 comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni con la legge n. 79 del 29 giugno 2022, "ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)*".

Con tale nota, l'Ente comunicava di aver sottoscritto un contratto di collaborazione professionale con l'arch. Massimiliano Evola, nato a Palermo il 9 dicembre 1973, ai sensi dell'art. 1, comma 179-bis della l. n. 178/2020, introdotto dall'art. 11, comma 2, D.L. n. 36/2022.

In uno alla nota, il Comune trasmetteva copia della determinazione di approvazione della graduatoria finale della procedura selettiva e di conferimento dell'incarico, insieme, tra altri documenti, al parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente, al contratto di lavoro autonomo sottoscritto e al *curriculum vitae* dell'esperto incaricato.

Il contratto veniva stipulato in data 23 giugno 2023, con decorrenza dal 1° luglio 2023 fino alla scadenza del 30 giugno 2026, a seguito del previo esperimento di una selezione pubblica e della successiva approvazione, con determina dirigenziale n. 85 del 5 maggio 2023 degli atti della commissione esaminatrice, che hanno individuato l'arch. Evola quale professionista cui assegnare l'incarico;

Ciò premesso, si rileva preliminarmente che l'incarico in oggetto risulta conforme ai seguenti parametri, prescritti dalla succitata circolare n. 15001/2022 dell'Agenzia per la coesione territoriale; in particolare:

- al parametro temporale (durata non superiore a 36 mesi), attesa la seguente previsione contrattuale compendiata all'art. 6: "*l'incarico decorre a far data dal 1° luglio 2023 e termina il 30 giugno 2026*";

- al parametro riguardante la soglia massima della remunerazione (compenso massimo annuo di euro 38.366,23), considerato che all'art. 7 del contratto di lavoro risulta essere stato individuato un compenso complessivo massimo annuo di euro 38.366,23;

- allo schema di contratto allegato alla circolare, vista la rispondenza al già menzionato schema del contratto di lavoro stipulato tra l'Ente e l'arch. Evola, per come trasmesso a questa Sezione.

Accertato il rispetto degli specifici parametri prescritti dalla circolare, in aderenza alle previsioni di cui all'art. 11 del D.L. 36/2022, afferenti alla durata e al tetto della remunerazione, e appuratane la conformità al richiamato schema di contratto, occorre ora verificare l'osservanza della più generale disciplina del conferimento degli incarichi di collaborazione esterna di cui all'art. 7, commi 6 e 6 bis, d.lgs. 165/2001.

In primo luogo, in ordine al presupposto dell'accertata impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, si rileva che risulta essere stata espletata una procedura di interpello; infatti, con nota 77114 del 16/09/2022 si richiedeva al Responsabile per il Settore Tecnico di acquisire eventuali disponibilità, ma con nota pari numero veniva dato esito negativo.

In seguito, rispondendo al requisito del necessario previo esperimento di una procedura selettiva, risulta che la selezione sia stata avviata mediante avviso pubblico del 07/11/2022, come rettificato in data 10/11/2022, con termine di scadenza 25/11/2022 ore 12:00.

Per quanto concerne la predeterminazione dell'oggetto dell'incarico, lo stesso appare coerente con la finalità della l. n. 79/2022, di conversione del D.L. n. 36/2022.

La fattispecie in esame conferisce infatti facoltà, alle amministrazioni destinatarie, di stipulare contratti di collaborazione ex art. 7 d.lgs. 165/2001 attingendo alle risorse non impegnate nell'ambito delle suddette due procedure concorsuali *ex* art. 10, comma

4, d.l. n. 44/2021 – collocandosi nell'ambito della più generale previsione di misure atte a favorire l'attuazione del PNRR; il presente incarico risulta coerentemente conferito al fine di fornire supporto all'Ente nell'espletamento di "attività di supporto tecnico operativo e di consulenza", nello specifico di fornire:

- "supporto operativo tecnico amministrativo inerente alle procedure di esecuzione e rendicontazione progetto SUNRISE;
- supporto operativo tecnico amministrativo inerente alle procedure di esecuzione e rendicontazione progetto Idrica Cannizzaro;
- supporto operativo tecnico amministrativo inerente le procedure di esecuzione e rendicontazione dei due progetti di edilizia scolastica PNRR correlate agli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020, n. 178, con espletamento di attività in materia di supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi nonché alla gestione al monitoraggio e al controllo degli stessi ivi compreso il supporto ai processi di rendicontazione richiesti dai diversi soggetti finanziatori anche attraverso l'introduzione di sistemi gestionali più efficaci e flessibili tra le amministrazioni e i fornitori."

Quanto al presupposto della "*particolare e comprovata specializzazione*" del soggetto incaricato, lo stesso risulta essere stato valutato attraverso il suo CV nella procedura di "valutazione dei titoli", così come previsto nel quadro normativo.

L'art. 4.4 del contratto riporta l'attestazione dell'incaricato circa l'inesistenza di incompatibilità e/o conflitto di interessi con riguardo alle attività svolte o in corso di svolgimento in esecuzione dell'incarico, con la specifica che tale situazione viene estesa al coniuge e ai parenti ed affini fino al terzo grado.

Si è inoltre verificata, tra la documentazione, la presenza del parere favorevole reso dal Collegio dei revisori del Comune (verbale n. 31 del 4 giugno 2023).

Infine, in merito agli oneri pubblicitari *ex* art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, si dà atto della presenza, all'interno della sezione "*Amministrazione trasparente*" del sito istituzionale dell'Ente, nella sottosezione *consulenti e collaboratori,* di informazioni

relative all'incarico in esame e di una serie di atti, ivi compreso il contratto stipulato tra l'Ente ed il professionista.

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana

ACCERTA

La conformità dell'incarico conferito con contratto di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.L. n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022 (ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza "PNRR"), all'arch. Massimiliano Evola, di Esperto tecnico – FT (tecnici) – per la progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla realizzazione del PNRR, allo stato degli atti, alle linee applicative e organizzative in materia di conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, approvate con deliberazione di questa Sezione n. 71/2023/INPR, e ai principi ulteriormente specificati nella presente delibera che definiscono i parametri di legittimità dell'atto di incarico ai sensi della normativa vigente, e degli indirizzi giurisprudenziali contabili;

DISPONE

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia trasmessa al Consiglio Comunale – per il tramite del suo Presidente –, al Sindaco, al Segretario comunale e all'Organo di revisione del Comune di Alcamo (TP).

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2024.

L'ESTENSORE — Il PRESIDENTE

(Marina Segre) — (Salvatore Pilato)

Depositato in Segreteria il 9 dicembre 2024

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris Rasura